



GIOVANNI FURGIUELE

Professore ordinario di Diritto civile – Università di Firenze

**“VICENDE FIORENTINE”: DA GIOVANNI BRUNETTI AD
ENRICO FINZI E, INFINE,
A SALVATORE ROMANO E AL SUO “ORDINAMENTO SISTEMATICO
DEL DIRITTO PRIVATO”***

1. – Se si dovesse riassumere in un sol tratto l’essenza e il livello concettuale della qualificazione in senso giuridico nell’ambiente fiorentino di inizio del secolo ventesimo essi risulterebbero espressi efficacemente nella connotazione di stampo normativo formulata, in primis, dall’autorità di natura statutale. A questi conseguirebbe, da un lato, una pretesa delimitazione formale della qualità giuridica implicandosi necessariamente la derivazione logica del progetto da una regola di natura legale; dall’altro, una interiore pretesa restrizione dell’attività interpretativa all’interno di un riferimento esclusivo a quanto derivante da un linguaggio formulato in legge.

La derivazione di tutto ciò risulta affermata nell’Europa Continentale dagli avvenimenti verificatisi nel secolo precedente: ne scaturisce il dominio di una classe, la classe borghese; l’esaltazione del potere statutale, di cui, appunto, si appropria la classe borghese; la creazione ad opera dello Stato dei riferimenti giuridici nella continuità della logica conforme agli interessi della medesima classe borghese. Il diritto risulta privato di aderenza ai valori formulati dall’intero corpo sociale e, per di più, ridotto a pura forma e non, viceversa, a sostanza. Fedele interprete, seppur a suo modo, di quanto non è altro che esaltazione di atteggiamenti legati ad anni passati risulta anche Giovanni Brunetti. La sua opera che può ritenersi principale, “Norme e regole finali nel diritto”¹ ne traduce in formule adeguate il significato originario.

Quel che, così, si smarrisce è l’idoneità ad incidere sui fermenti in atto nel contesto sociale: la norma che esiste in realtà può contraddire e non agevolare l’emersione degli eventualmente rinnovati profili di organizzazione collettiva.

Questo è il quadro che, dal punto di vista universitario, manifesta l’ambiente fiorentino allorché nel 1922 venne ivi fondata la Facoltà di Giurisprudenza.

* Intervento svolto dall’Autore nell’ambito del Convegno organizzato dall’Associazione Civilisti Italiani presso l’Università di Roma La Sapienza il 21-22 ottobre 2016 sul tema “*Scuole e luoghi del pensiero civilistico italiano: giuristi, metodi e tematiche*” e destinato ad essere pubblicato nel volume comprensivo degli Atti del Convegno.

¹ Pubblicata a Torino nel 1913.

JUS CIVILE



2. – Negli anni successivi il panorama ebbe profondamente a modificarsi. Insegnarono a Firenze presso la facoltà di Giurisprudenza personaggi illustri come Giorgio La Pira, Emilio Betti, Francesco Calasso, Pietro Piovani i quali, pur non trattando espressamente il Diritto civile, introdussero nell’ambiente culturale concetti e prospettive ben più ampie del ridotto riferimento alla sola norma emanata dallo Stato. Le modifiche di ordine intellettuale ebbero tuttavia a proporsi anche nel medesimo settore privatistico. Il riferimento riguarda innanzitutto in linea temporale una figura di docente complessa quale senz’altro fu quella di Enrico Finzi. Nel medesimo tempo Egli, infatti, si realizzò come scienziato della materia giuridica appartenente sia al Diritto civile sia al Diritto commerciale, e, in entrambi i riferimenti, fu avvocato di primario rilievo. Non solo, ma conobbe e coltivò intensi rapporti con colleghi illustri, quali Giacomo Venezian, Francesco Carnelutti, Carlo Lessona, Piero Calamandrei, Francesco Ferrara. E, soprattutto, ebbe legami con persone ulteriori e in vista al di fuori del mondo giuridico quali furono, per ricordarne alcune, Enrico Corradini, Giacomo Vailati, Mario Calderoni, Gaetano Salvemini, Ludovico Limentani, Giorgio Pasquali, Arrigo Serpieri².

Ne consegue che il settore del diritto sia visto come un momento non scisso, ma partecipe delle vicende culturali e, prima ancora, economiche che sono nei vari momenti storici all’origine del modo di essere delle scienze sociali. Da ciò deriva che l’approccio iniziale alla considerazione della materia giuridica, sia da essa espressa dal “ possesso dei diritti” alla cui delimitazione è dedicata inizialmente la riflessione ai Enrico Finzi”³o, viceversa, da un problema in materia di nullità o, per dir meglio, in materia di efficacia, cui è rivolta la sua successiva attenzione⁴, siano considerate sotto il profilo dell’impiego delle formule linguistiche. Penetra, in altri termini, all’interno degli strumenti culturali di cui è fatto impiego un approccio derivante agli inizi del secolo ventesimo dal pensiero neo-pragmatista. Il giurista, quale è Enrico Finzi, è ad esso sensibile e ne trae spunto per fondare in maniera scientificamente più solida le riflessioni dal medesimo svolte intorno agli specifici argomenti volta per volta considerati.

Ciò, nella sostanza, induce ad allargare lo sguardo oltre la lettera del testo legale e parrebbe aprire l’obiettivo ad una considerazione del diritto ulteriore rispetto a quella di fonte statutale, ma Finzi, che pur ne comprende la possibilità, si astiene dal compiere tale passo e rimane, in definitiva, all’interno del formalismo legale di tipo consueto. Il diritto è visto rispetto all’immagine del medesimo derivante dall’influsso decisivo di ordine statutale o, per dire diversamente ma in maniera analoga, di origine di tipo pubblicistico. Tanto significa che si rinuncia volontariamente a coglierne la globalità, per concentrarsi piuttosto a rilevarne un solo profilo, quello comunemente più diffuso. È ovvio, tuttavia, che quanto viene ad essere accennato è ben più am-

² Tutto ciò e quanto poco prima ricordato, nonché altro, è efficacemente sottolineato da P. Grossi, Enrico Finzi: un innovatore solitario, in E. Finzi, “*L’officina delle cose*” – *Scritti minori*, Milano 2013, p. X ss. Per ulteriori opere di P. Grossi in cui si accenna ad Enrico Finzi, cfr. quanto dal medesimo P. Grossi indicato in Enrico Finzi cit., p. VIII.

³ Cfr. E. Finzi, *Il possesso dei diritti*, Roma, 1915 (rist. Milano, 1968)

⁴ Cfr. E. Finzi, *Studi sulle nullità del negozio giuridico – I – L’art. 1311 del Codice Civile*, Bologna, 1920.

JUS CIVILE



pio di ciò che risulta dalla singola formula espressiva di fonte normativa, ma consentirebbe tipi di letture di ordine giuridico più articolati e intellettualmente veritieri.

Un ulteriore argomento appare prevalentemente considerato da Enrico Finzi ed esso è quello nella proprietà.⁵

La “novità” che nell’apprezzarne l’immagine viene ad essere introdotta consiste nell’esaltazione della dimensione oggettiva e, di per sé, economica. Il che vuole che non debba esaltarsi il profilo della titolarità e dei poteri che ad esso conseguono per descriverne la figura, ma debba piuttosto accompagnarsi a tutto ciò una considerazione necessaria degli obblighi che si impongono a livello normativo al fine di conseguire la realizzazione di un determinato profilo. Inizia in tal modo la convivenza di diritto ed obbligo al fine di individuare il senso e il contenuto complessivo della situazione considerata in termini proprietari. L’opera perverrà ad essere compiuta allorché nel 1967 verrà pubblicato “Diritto ed obbligo nella teoria del diritto reale” di Francesco Romano⁶, autore, anch’esso, di “stampo” fiorentino.

Inizialmente, tuttavia, all’intuizione del profilo che porta all’abbinamento gli aspetti al tempo stesso positivi e negativi, non consegue una pienezza di sviluppo e piuttosto subentra la considerazione di un necessario approdo in senso corporativo⁷. Quello della corporazione, com’è noto, rappresenta un profilo organizzativo diffuso e praticato in età fascista.

Non è tale circostanza un aspetto il quale induca a ricondurre al suo interno Enrico Finzi. Piuttosto è il riflesso della diffusione nel periodo storico intorno agli anni trenta nel secolo scorso di atteggiamenti di pensiero con caratteri al tempo spesso economico e giuridico. È in questa tendenza che si colloca l’Autore di cui si stiamo occupando.

Ne risente la concezione del diritto di proprietà e l’accostamento al suo interno del momento della possibilità e, assieme ad esso, dell’ulteriore momento dell’obbligo. È una circostanza storica, quella degli ultimi venti anni della prima metà del secolo ventesimo, quanto traspare dagli scritti in tema di Enrico Finzi.

3. – Ed è, al tempo stesso, una ulteriore circostanza storica, particolarmente triste e per molti gravemente dolorosa, quella che alla fine degli anni trenta del medesimo secolo passato ebbe a determinarsi a livello politico, dapprima in Germania e poi in Italia, nei confronti degli ebrei. Enrico Finzi era ebreo e ne subì le conseguenze. Caduto il fascismo, si riaprirono anche per Lui le porte dell’Università e, con l’indubbio patrocinio al riguardo di Piero Calamandrei, si verificò il Suo passaggio dalla Facoltà di economia e commercio alla Facoltà di Giurisprudenza.

⁵ In particolare cfr. E. Finzi, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in Arch. Giur. 1923 e *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario, Firenze, 1936. Entrambe le opere appaiono in ristampa in E. Finzi, *“L’officina delle cose”*, cit., p. 17 ss. e 40 ss. e rispetto a questa opera sono qui citate.

⁶ Opera, questa, pubblicata a Napoli nel 1967.

⁷ Cfr. E. Finzi, *Diritto di proprietà*, cit., p.50 ss.

JUS CIVILE



L'insegnamento di cui divenne titolare fu quello di Istituzioni di diritto privato.

La cattedra di diritto civile era occupata da Salvatore Romano, il quale la mantenne fino al 1974, anno per lui di compimento del settantesimo anno di età. La coppia di insigni giuristi divenne realtà accademica in quanto inseriti all'interno di una medesima struttura operativa. Rimane il fatto che l'uno, Enrico Finzi, era nato a Mantova nel 1984 e dopo essersi laureato a Bologna s'era trasferito per sempre a Firenze agli inizi del secolo ventesimo e che l'altro, Salvatore Romano, era nato a Modena nel 1904 a seguito del trasferimento del padre, Santi Romano e della sua famiglia, intrinsecamente siciliana, in tale sede fino al passaggio a Firenze agli inizi degli anni trenta fino al decesso verificatosi nel 1975.

In quell'anno e nell'anno precedente per Enrico Finzi ebbe a verificarsi quasi contemporaneamente la scomparsa di due personalità di grande valore. Due personalità tuttavia, intrinsecamente diverse per cultura, per atteggiamento politico, per gusto e per concezione in senso tecnico – giuridico. Si è già detto (seppur brevemente) di Enrico Finzi, rimane da prendere in considerazione (e, anche qui, seppur brevemente) Salvatore Romano per ricordarne i caratteri differenziali.

4. – Egli, com'è noto, sulla scia del padre, Santi Romano, muove da concetti intrinsecamente giuridici, quelli di ordinamento e di istituzione.

Enrico Finzi ha l'immagine consueta del diritto in forma legale; ne esamina l'intima complessità sotto il profilo del linguaggio, ma non fuoriesce dall'unicità di un riferimento dal punto di vista tecnico.

Salvatore Romano, viceversa, sostituisce all'unitarietà di uno schema la pluralità nella determinazione dei singoli oggetti così visualizzati.

La considerazione giuridica ne esce profondamente incisa: per chi crede nella validità dei riflessi di natura intellettuale all'incisione si accompagna la realtà nella visione di quanto in tal modo analizzato. Certo è che se, nell'ottica di Santi Romano, prevale più la sua intuizione rispetto alla considerazione puntuale dell'intima struttura dei settori giuridici indagati, così non è per Salvatore Romano, la cui valutazione effettuata a proposito del mondo privatistico trae dall'ottica dell'ordinamento validissimo apporto e sicura coincidenza. Tutto ciò è stato puntualmente rilevato e messo in luce in due occasioni: la prima, nel 2004 a cento anni dalla nascita di Salvatore Romano⁸; la seconda, nel 2015 in una pubblicazione di più ampio respiro su alcune delle varie opere dal medesimo effettuate⁹. Deve, quindi, ad esse rinviarsi per una riflessione più specifica intorno alla figura di Salvatore Romano. Un momento appare, tuttavia, non adeguatamente valorizzato ed esso concerne i due volumi dell'"Ordinamento sistematico del diritto priva-

⁸ Cfr. Salvatore Romano – *Giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Milano, 2007.

⁹ Cfr. Salvatore Romano – a cura di Giovanni Furguele, Napoli, 2015.

JUS CIVILE



to,” editi, il primo, agli inizi degli anni sessanta¹⁰ e, il secondo, qualche anno dopo, nel 1970¹¹.

In tali opere si racchiude, in sostanza, la conclusione della vicenda intellettuale cui ha dato vita Salvatore Romano.

Alcuni scritti minori vennero pubblicati sempre nel 1970,¹² anno di edizione, come già detto, del secondo volume dell’”Ordinamento sistematico” ed uno scritto¹³ appare dopo il decesso, secondo quanto già riferito verificatosi nel 1975. In tutti i casi vengono applicati concetti già considerati. L’”Ordinamento sistematico”, viceversa, pone riassuntivamente le premesse elaborate nel corso della vita di studio e di riflessione. Ha, quindi, un significato particolare nella valutazione stessa della figura del Suo autore. Un rilievo, a conferma di ciò, è nella formula di apertura del volume iniziale secondo il quale “il concetto fondamentale del diritto coincide con quello di ordinamento dinamicamente inteso, come espressione dell’azione di forze ordinanti, come ordinarsi e come ordinato¹⁴. Essa costituisce la rappresentazione perfetta della profonda consistenza del pensiero giuridico di Salvatore Romano. La formulazione è sintetica, ma estremamente precisa. Ne sono aspetti fondamentali la considerazione dell’ordinamento in senso “dinamico”, l’immagine delle “forze ordinanti”, la visione “dell’ordinarsi” e “dell’ordinato”.

È la configurazione stessa di ciò che è necessario per dichiararsi opportunamente giuristi e al tempo stesso per comprendere in maniera adeguata la complessa realtà della vicenda giuridica. Altro è naturalmente il diritto, altro la sociologia del diritto: una descrive l’ordine compiuto, l’altra le vicende ulteriori che determinano il compimento dell’ordine. Ma tuttavia, lo ribadisco, non si è consapevoli giuristi se non si percepiscono le ragioni stesse che determinano storicamente l’acquisizione dell’ordine. Né, a maggior ragione, lo si è se non si è in grado di cogliere l’incidenza dei motivi i quali determinano la vicenda costante dell’aggiornamento dei criteri di risoluzione dei singoli problemi. Tanto è valido per il passato e ancor più oggi, per non dire addirittura, e forse meglio, sempre.

Nella determinazione della vicenda da cui scaturisce l’ordine acquista un rilievo essenziale la menzione dell’influenza esercitata dalle c.d. forze ordinanti. Il concetto risulta così formulato nella maniera più ampia e può essere inteso, in un primo senso, con rinvio all’attività svolta dai soggetti o, in senso ulteriore, con riguardo ai molteplici fattori i quali influenzano in vario modo la scelta di uno fra i possibili modelli di ordine. Nella dimensione iniziale la “forza ordinante” si risolve nell’immagine del potere a tutti egualmente riferibile e come tale in senso giuridico “ri-

¹⁰ Cfr. Salvatore Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, I, *Diritto oggettivo*, a cura di F. Romano, Napoli, s.d.

¹¹ Cfr. Salvatore Romano, *Ordinamento sistematico del diritto privato*, II, *L’azione – Il potere*, a cura di F. Romano, Napoli, 1970.

¹² Sono, cioè, Sulla remissione del debito, In tema di persone giuridiche e Sul concetto giuridico di documento, raccolti e nuovamente pubblicati in Salvatore Romano, *Scritti minori*, Milano, 1980, t. III a pp. 1483 ss., 1511 ss., 1527 ss.

¹³ Vale a dire Procura e incapacità naturale del rappresentato, in Salvatore Romano, *Scritti minori cit.*, t. III, p. 1543 ss.

¹⁴ Salvatore Romano, *Ordinamento*, cit., I, p. 15.

JUS CIVILE



conosciuto” e non, viceversa, “attributo”. Nella vicenda ulteriore ciò costituisce la complessa realtà dei vari criteri i quali giocano un ruolo nel causare, in via iniziale, un’azione o, in un ulteriore momento, un criterio di giudizio. Ma si è già detto, come tutto questo rischi più frequentemente di collocarsi in una visione di carattere sociologico della vicenda giuridica. L’espreso richiamo all’“ordinarsi” a all’“ordinato” si traduce nell’abbinamento della realtà dell’azione con quanto racchiuso nella formula del procedimento. Ciò significa non concentrare l’attenzione sull’esclusività della figura del solo atto giuridico, bensì anche sulle vicende che ne hanno preceduto la conclusione o, altresì, anche sui comportamenti che ne determinano l’esecuzione o che si collocano in fase di autotutela. Il riferimento alla pluralità nel collocarsi all’interno della visione dell’ordine, sia esso quello proprio dei privati o, per di più, quello che ha al vertice lo Stato o anche la comunità europea, giustifica e rende concreta la visione composita e non soltanto semplicisticamente isolata all’interno di singoli e specifici elementi.

5. – Il richiamo, seppur in termini minimali, di questi vari aspetti giustifica la necessità di considerare più da vicino l’“Ordinamento sistematico del diritto privato”.

Esso rappresenta, per così dire, una sorta di “carta geografica” dettata quasi in conclusione della vicenda terrena per accompagnare il suo Autore nelle varie tappe della sua esperienza intellettuale. La novità che distingue l’“Ordinamento sistematico” da analoghe opere generali e di carattere, per così dire, introduttivo quali sono, per operare un riferimento, “Le nozioni fondamentali del diritto civile” di Mario Allara o “Dottrine generali del diritto civile” di Francesco Santoro Passarelli sta nella visione dell’ordinamento giuridico, da un lato, e nello Stato e nella norma da esso emanata, dall’altro. Il modo di organizzare il pensiero e di riflettere sulle categorie che ne divengono necessarie distinguono inevitabilmente Salvatore Romano (e, prima di lui, rispetto ai contemporanei, Santi Romano) dagli autori di analoga età.

Negli ultimi tempi si sta verificando un recupero sempre più esteso e convinto di atteggiamenti concettuali legali all’idea dell’ordinamento¹⁵. Tanto appare conseguenza della situazione di difficoltà in cui si trova la visione, per così dire, pubblicistica in tutte le sue dimensioni, quindi lo Stato e la sua idoneità a produrre norme giuridiche. Ciò induce a sottolineare in più di un settore il carattere prevalente della spontaneità nella venuta ad esistenza della regola giuridica e non quello della sua pretesa nascita a seguito del compimento di un preciso atto di volontà ordinante posto in essere da “soggetti” all’uopo espressamente legittimati.

Sono, queste, caratteristiche che si ritrovano sia nella produzione di Santi Romano, sia anche, se non di più, nelle opere del figlio, cioè Salvatore. La considerazione dell’“Ordinamento sistematico” offre la possibilità di addentrarsi in un mondo in cui anni di riflessione nel corso intero di una vita ne hanno rafforzato la consistenza e lo sviluppo.

¹⁵ Cfr. al riguardo i saggi raccolti nel volume recentemente pubblicato da N. Lipari, *Il diritto civile fra legge e giudizio*, Milano, 2017.

JUS CIVILE



6. – Gli autori qui ricordati, nonché le opere su cui è stata richiamata l’attenzione rappresenteranno termini di riferimento della ricerca che da più soggetti verrà posta in essere.

Il rinvio, pertanto, è al suo compimento. Sono, queste, per riprendere il titolo del presente scritto, “vicende fiorentine”, nel senso, cioè, di vicende avvenute nei confronti di docenti di ruolo all’interno dell’Università di Firenze. Non tuttavia “fiorentine” nella sostanza, poiché anzi gli aspetti affrontati avranno ed hanno una valenza in generale per lo stesso schema di carattere giuridico. Tanto è quel che si cercherà di porre in luce.